

**Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Direzione Generale del Commercio interno e dei
Consumi industriali - Div. 8^ - Nota del 30 novembre
1995, Prot. 389878: Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Interpretazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b).**

(Si omettono gli indirizzi)

Di seguito alle varie richieste, ultima quella di codesta Provincia Autonoma, volte a conoscere il parere di questo Ministero circa l'interpretazione dell'articolo di legge richiamato in oggetto, sentito al riguardo il proprio ufficio legislativo, lo scrivente comunica di ritenere che le norme di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possa essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico per possedere i requisiti soggettivi richiesti non debba essere incorso in procedimenti penali per reati comunque connessi all'esercizio di attività di "autoriparazione".

Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di "autoriparazione", includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in "occasione" della propria attività.

Tale interpretazione trova giustificazione, ad avviso dello scrivente, nel fondamento giuridico della normativa in esame. Ed infatti è proprio in previsione della delicatezza degli interessi che impingono la materia della circolazione stradale, che il legislatore ha inteso individuare nel responsabile tecnico il garante di un corretto ed ordinato svolgimento dell'attività di autoriparazione. Quest'ultimo, conseguentemente, deve presentare come requisito soggettivo, tra l'altro, l'assenza di procedimenti penali che, essendo connessi al proprio ambito lavorativo, non consentano un giudizio favorevole circa la idoneità dello stesso allo svolgimento delle funzioni di responsabile tecnico, sia sotto il profilo professionale che morale.

Con l'occasione si fa presente che, in merito alla questione in argomento, è stata recentemente approvato dalla Camera dei deputati uno specifico emendamento in occasione dell'esame del disegno di legge per il "differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ...".

A scopo di notizia si unisce, in copia, stralcio del testo emendato nella stesura riportata nell'Atto del Senato n. 2158.

IL DIRETTORE GENERALE